SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 novembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 208/L

LEGGE 27 ottobre 2006, n. **272.**

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2005.

06G0291

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 209/L

LEGGE 27 ottobre 2006, n. **273.**

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2006.

06G0290

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Matesor», registrato al n. 13281.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti appllicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norma generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuzione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alal classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 4 maggio 2006 dell'impresa Feinchemie Schwebda GmbH intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immisione in commercio del prodotto fitosanitario denominato MATESOR uguale al prodotto di riferimento denominato FEINZIN 35 DF registrato al n. 8528 con D.D. in data 30 luglio 1994 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato FEINZIN 35 DF dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Matesor è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Metribuzin;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Feinchemie Schwebda GmbH con sede in StraBburger Strasse, 5 - Eschwege 37269 - Germania, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato MATESOR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 200-500 e kg 1.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:

Agan Chemical Manufacturers Ltd - Ashdod 77102 Israele;

Sideco Dr Schirm GmbH - 23568 Luebeck - Germania.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13281.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MATESOR

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Metribuzin puro 35 g
coadiuvanti, solventi q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Straßburger Strasse, 5 - Eschwege 37269 - Germania

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
AGAN Chemical Manufacturers Ltd - Ashdod 77102 Israel
SIDECO Dr Schirm GmbH – 23568 Luebeck - Germania

Registrazione Ministero della Salute n. del

CONFEZIONE: 200 – 500 g; 1 Kg Partita n°.......

Distribuito da: **AGROCHIMICA SpA - Bolzano**

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti erimatose a dermatiti necrotizzanti) Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulo-necrosi renale acuta ed epato-necrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito e diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo l'ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata, l'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un centro anti-veleni.

MATESOR

DISERBANTE INDICATO PER LE COLTURE DI PATATA, POMODORO, ASPARAGO, SOIA, ERBA MEDICA, CAROTA, FRUMENTO E ORZO IN FORMULAZIONE DI MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

MODALITÀ D'IMPIEGO:
Erbicida in formulazione di microgranuli idrodispersibili che agisce sia per via radicale che fogliare sulle seguenti infestanti: Alopecurus myosuroides (coda di volpe), Amaranthus spp (amaranto), Anagallis arvensis (anagallide), Atriplex patula (atriplice maggiore), Capsella bursa-pastoris (borsa del pastore), Centaurea cyanus (fiordaliso), Chenopodium album (farinaccio), Chenopodium spp. (farinello), Digitaria sanguinalis (sanguinella), Fumaria spp. (fumaria), Geranium spp. (geranio), Lamium spp. (falsa ortica), Lolium spp. (loglio), Matricaria camomilla (camomilla), Mercurialis annua (mercorella), Panicum spp. (panico), Poa annua (fienarola), Polygonum spp. (poligono), Portulaca oleracea (erba porcellana), Raphanus raphanistrum (ravanello selvatico), Senecio vulgaris (erba calderina), Sinapsi arvensis (senape selvatica), Sonchus oleraceus (crespino comune), Spergula arvensis (spergola), Stellaria media (centocchio), Thlaspi spp. (erba storna), Urtica dioica (ortica), Veronica spp. (veronica) ecc.
Viene indicato sulle seguenti colture :
Patata: trattamento in pre-emergenza : 0,5 – 0,8 kg/ha in 500 - 700 litri d' acqua. Impiegando la dose minore nei terreni leggeri e quella maggiore in quelli pesanti, escludendo i terreni sabbiosi. Trattamenti in postemergenza: 0,5-0,6 kg/ha in 500-700 lt di acqua, riservando la dose maggiore ai terreni pesanti.
N.B.: il prodotto si è dimostrato perfettamente tollerato dalle seguenti varietà di patata: Admirandus, Alkamaria, Apollo, Arsy, Bea, Bintje, Cardinal, Desiree, Favorita, Humalda, Kennebec, Majestic, Monnalisa, Primura, Resj, Rosanna, Saxia, Sirtema, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal.
Pomodoro: trattamento in pre-semina e pre-trapianto: 0,5 - 0,6 kg/ha in 500-700 litri d'acqua intervenendo 7 - 14 giorni prima della semina sul terreno già preparato senza interrare. Trattamenti di post-emergenza e post-trapianto : 0,7-0,8 kg/ha riservando la dose maggiore ai terreni pesanti e intervenendo dopo il diradamento o dopo che le piantine hanno superato la crisi di trapianto. Al momento del trattamento le piantine devono aver differenziato almeno 8-9 foglie (pre-fioritura).
Soia: 0,5-0,7 kg/ha in pre-semina/pre-emergenza
Non impiegare in terreni molto leggeri o torbosi.
Asparago: 1-1,5 kg/ha in pre-emergenza con 600 lt di soluzione, in asparagiaie di almeno 2 anni.
Medica: 1 kg/ha in terreni leggeri; 1,5 kg/ha in terreni di medio impasto, pesanti e molto pesanti sempre in 500 - 700 litri d' acqua intervenendo in autunno dopo l'ultimo sfalcio, quando la coltura è entrata in riposo vegetativo a seguito delle prime brinate.
Carota: 0,5-0,7 kg/ha in post-emergenza (dallo stadio 3 foglie vere)
Frumento ed orzo: in post-emergenza (dallo stadio di due foglie e quello di fine accestimento): 0,2 kg/ha.

AVVERTENZE: eseguire il trattamento in giornate senza vento, avendo cura di distribuire uniformemente la soluzione su tutta la superficie da trattare, evitando sovrapposizioni e di raggiungere altre colture adiacenti. A lavoro ultimato lavare accuratamente pompe e recipienti usati per la preparazione della soluzione.

COMPATIBILITÀ: per la medica il prodotto può essere miscelato solamente con diserbanti a reazione neutra (per esempio metabenztiazuron) per aumentare il campo di azione contro le infestanti. L'impiego su frumento di MATESOR in miscela con altri diserbanti di post-emergenza (per esempio 2,4D+MCPA, tralkoxydim, fluroxipir, triasulfuron, fenoxaprop-ethyl, tribenuron-methyl) permette di ampliarne lo spettro d'azione e migliorarne l'efficacia contro le infestanti sopra citate.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: non effettuare il diserbo su pomodoro in serra e sotto tunnel e nei terreni molto leggeri; non intervenire in pre-semina del pomodoro nei seguenti casi :
a) qualora si usi un quantitativo di seme inferiore a 2,5 kg/ha in quanto la coltura risulterebbe più sensibile in caso di repentini abbassamenti di temperatura;
b) nei cosidetti "terreni bianchi" che formano la crosta al momento della emergenza delle piantine. Per l'intervento in post-emergenza o post-trapianto attenersi alle seguenti :
a) in caso di necessità di irrigazione al momento del diserbo, eseguirla almeno 6-7 giorni prima del trattamento
b) non diserbare una coltura sofferente (ad esempio per siccità, alte o basse temperature, ristagni d'acqua etc.);
c) le eventuali fresature devono essere superficiali per non danneggiare l'apparato radicale del pomodoro e devono essere eseguite 5 - 10 giorni prima del trattamento. Per quanto riguarda la patata non effettuare il trattamento su: Draga, Jaria e Vivax in quanto si sono dimostrate sensibili al prodotto.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto per pomodoro, frumento e orzo e 60 giorni prima del raccolto per le altre colture.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

D.L.g.vo 65/03

06A09759

DECRETO 20 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Dipron 10 EC», registrato al n. 13509.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 30 giugno 2006 dall'impresa Isagro S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato DIPRON 10 EC uguale al prodotto di riferimento denominato RIMON 10 EC registrato al n. 12861 con D.D. in data 5 dicembre 2005 dell'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato RIMON 10 EC dell'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato DIPRON 10 EC è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Novaluron;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 5 dicembre 2008 l'impresa Isagro S.p.a. con sede in via Caldera, 21 - Milano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante pericoloso per l'ambiente denominato DIPRON 10 EC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 250-500 e litri 1.

Il prodotto in questione è prodotto presso gli stabilimenti delle imprese:

Isagro S.p.a. - Aprilia (Latina) autorizzato con decreti del 31 ottobre 1974/16 aprile 2004;

Agriformula S.r.l. - Paganica (L'Aquila) autorizzato con decreti del 26 ottobre 1972/22 settembre 2004 nonché importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa estera: Makhteshim Chemical Works Ltd - Beer Sheva - 84100 (Israele).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13509.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

DIPRON 10 EC
Composizione
Novaluron puro 9,12 G (=98,5 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene n-metil-2-pirrolidone

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Indossare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'incendio e/o esplosione non respirare i fumi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)

Stabilimenti di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd - Beer Sheva – 84100 Israele; Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina); AgriFormula S.r.l. - Paganica (L'Aquila).
Registrazione Ministero della Salute n. del

Contenuto: mL 250-500; L 1 Partita n............

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZE:
- Attenzione, il non corretto impiego di indumenti protettivi e guanti idonei potrebbe causare danni alla salute dell'operatore
- E' raccomandato l'uso di attrezzature a bassa deriva per limitare gli effetti negativi sugli artropodi non bersaglio
- Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali

DIPRON 10 EC

CONCENTRATO EMULSIONABILE

Insetticida chitino-inibitore

CARATTERISTICHE
DIPRON 10 EC è un insetticida regolatore di crescita in formulazione Emulsione Concentrata efficace nel controllo della Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*). Agisce sugli insetti inibendo la sintesi della chitina, essenziale per la formazione della cuticola, e quindi bloccando lo sviluppo del parassita. Pertanto il DIPRON 10 EC è maggiormente efficace quando si impiega sulle uova e sui primi stadi larvali degli insetti.
Il prodotto, per la sua azione, non è dotato di rapido potere abbattente è quindi possibile, a breve distanza dal trattamento, osservare ancora la presenza di individui sulle colture.

COLTURE, DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO
Patata: contro Dorifora effettuare un massimo di 2 applicazioni per stagione distanziati di almeno 14 giorni alla dose di 250 ml per ettaro utilizzando volumi d'acqua fino a 600 litri/ha. In ogni caso non superare la dose massima di prodotto di 500 ml/ha per anno. Trattare alla schiusura delle uova o contro larve di prima età. In aree dove l'infestazione è significativa, per ridurre il rischio di sviluppo della resistenza, è consigliabile effettuare le 2 applicazioni intervallate da trattamenti con altri insetticidi a diverso meccanismo d'azione.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si impiega da solo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

06A09757

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 ottobre 2006.

Ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31/89 del 14 aprile 1989 e n. 33/89 del 19 aprile 1989, con le quali vengono impartite istruzioni per la costituzione dei Comitati provinciali I.N.P.S.;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, concernente Regolamento recante norme per l'unificazione degli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto l'art. 3 della legge 25 marzo 1999, n. 75 recante «Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito nella legge 15 luglio 1994, n. 444 recante «disciplina della proroga degli organi amministrativi»;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito nella legge 25 marzo 1999, n. 75, recante disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici»;

Visto il proprio decreto n. 24 del 17 luglio 2002 con il quale è stato costituito il Comitato provinciale I.N.P.S.;

Ritenuto che, per decorso quadriennio di durata in carica, occorre procedere alla ricostituzione del Comitato;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, sono stati individuati, in via preventiva i seguenti criteri di valutazione:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

partecipazione alla trattazione di controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Tenuto conto, inoltre, di notizie e dati, anche di natura riservata, in possesso della Direzione provinciale del lavoro e/o da questa acquisiti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il Comitato provinciale I.N.P.S. risulta composto da:

undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'Azienda;

tre rappresentanti dei datori di lavoro;

tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;

il dirigente della Direzione provinciale del lavoro, che può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'Ufficio all'uopo delegato;

il dirigente della locale Ragioneria provinciale dello Stato che può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'Ufficio all'uopo delegato;

il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S.;

Considerato che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano, nella provincia di Matera, maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (CISAL);

per i dirigenti d'azienda:

Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA);

per i datori di lavoro:

Confindustria di Matera;

Associazione Piccola e Media Industria - API Basilicata aderente alla CONFAPI;

Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana - Unione provinciale agricoltori Matera (UPA);

- *per i lavoratori autonomi:*

CONFCOMMERCIO Unione del Commercio Turismo Servizio e Trasporti della provincia di Matera (CONFCOMMERCIO);

Confederazione Produttori agricoli (COPAGRI);

Confederazione Nazionale dell'artigianato (CNA);

Considerato che, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, sono designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali;

Decreta:

È costituito presso la sede provinciale I.N.P.S. di Matera il Comitato provinciale dell'Istituto così composto:

Componenti di diritto:

Il Direttore della Direzione provinciale del lavoro Matera;

Il Direttore della locale Ragioneria provinciale dello Stato;

Il Dirigente della sede provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Nominativo	Organizzazione	Rappresentanza
MONTEMURRO Maria Bruna	CGIL	***In rappresentanza dei lavoratori dipendenti***
DRUDA Antonio	CGIL	
GALLITELLI Maria Annunziata	CGIL	
MARADEI Luigi	CGIL	
CAMARDO Giuseppe	CISL	
BIANCO Gaetano	CISL	
CIRIGLIANO Antonio	CISL	
BARBALINARDO Leonardo	UIL	
SCARNATO Francesco	UIL	
DABBENE Nicola	CISAL	
APPIO Eustachio	CIDA	***In rappresentanza dei dirigenti d'azienda***
DELL'ACQUA Franco	CONFINDUSTRIA	***In rappresentanza dei datori di lavoro***
STELLA Francesco	API	
MASTRANGELO Felice	UPA	
		In rappresentanza dei lavoratori autonomi:
BUONO Angelo	CNA	- ***artigiani***
RICCHIUTI Eustachio	COPAGRI	- ***coltivatori diretti, mezzadri e coloni***
FESTA Eustachio	CONFCOMMERCIO	- ***esercenti attività commerciali***

Il Comitato provinciale durerà in carica quattro anni a decorrere dalla data di effettivo insediamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Matera, 20 ottobre 2006

Il direttore provinciale reggente: GURRADO

06A09781

DECRETO 20 ottobre 2006.

Ricostituzione della speciale Commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al Comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 e in particolare il terzo comma dell'art. 46;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 33/89 del 19 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni per la costituzione delle Speciali commissioni;

Visto il proprio decreto n. 9 del 20 ottobre 2006 con cui è stato ricostituito il Comitato provinciale dell'I.N.P.S.;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nella speciale Commissione del Comitato provinciale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, gli stessi rappresentanti devono essere nominati su designazione delle Organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, sono state individuate, in via preventiva i seguenti criteri di valutazione:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

partecipazione alla trattazione di controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Considerato che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano, nella provincia di Matera, maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Confederazione Nazionale coltivatori diretti - Federazione provinciale (CNCD);

Confederazione italiana agricoltori (CIA);

Confederazione produttori agricoli - Federazione provinciale (COPAGRI);

Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana - Unione provinciale agricoltori (UPA);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali;

Decreta:

La Commissione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni del Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale così composta:

Presidente - il Rappresentante dei lavoratori autonomi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al Comitato;

il Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Matera;

il Direttore della locale Ragioneria provinciale dello Stato;

il Dirigente della locale sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

In rappresentanza dei lavoratori autonomi di categoria:

Manzari Francesco - (CNCD);

Bubbico Cesare - (CIA);

D'Ascanio Francesco - (COPAGRI);

Fabrizio Rosa - (UPA).

La Commissione speciale ricostituita come sopra durerà in carica fino alla scadenza del Comitato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Matera, 20 ottobre 2006

Il direttore provinciale reggente: GURRADO

06A09782

DECRETO 20 ottobre 2006.

Ricostituzione della speciale Commissione degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 e in particolare il terzo comma dell'art. 46;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 33/89 del 19 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni per la costituzione delle Speciali commissioni;

Visto il proprio decreto n. 9 del 20 ottobre 2006 con cui è stato ricostituito il Comitato provinciale dell'I.N.P. S.;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria degli esercenti attività commerciali nella speciale Commissione del Comitato provinciale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, gli stessi rappresentanti devono essere nominati su designazione delle Organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, sono state individuate, in via preventiva i seguenti criteri di valutazione:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

partecipazione alla trattazione di controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Considerato che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano, nella provincia di Matera, maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

- Unione provinciale commercio turismo servizi aderente alla CONFCOMMERCIO;

- Confederazione italiana esercenti attività commerciali e ausiliarie del turismo (CONFERSERCENTI);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali;

Decreta:

La Commissione speciale degli esercenti attività commerciali del Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale così composta:

Presidente - il Rappresentante dei lavoratori autonomi esercenti attività commerciali in seno al Comitato;

il Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Matera;

il Direttore della locale Ragioneria provinciale dello Stato;

il Dirigente della locale sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

In rappresentanza dei lavoratori autonomi di categoria:

Faina Angelo - (CONFCOMMERCIO);

Schiuma Francesco Paolo - (CONFCOMMERCIO);

Schiuma Giovanni - (CONFESERCENTI);

- Di Pede Pasquale - (CONFESERCENTI).

La Commissione speciale ricostituita come sopra durerà in carica fino alla scadenza del Comitato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Matera, 20 ottobre 2006

Il direttore provinciale reggente: GURRADO

06A09783

DECRETO 20 ottobre 2006.

Ricostituzione della speciale Commissione degli artigiani in seno al Comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 e in particolare il terzo comma dell'art. 46;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 33/89 del 19 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni per la costituzione delle Speciali commissioni;

Visto il proprio decreto n. 9 del 20 ottobre 2006 con cui è stato ricostituito il Comitato provinciale dell'I.N.P. S.;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria degli artigiani nella speciale Commissione del comitato provinciale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, gli stessi rappresentanti devono essere nominati su designazione delle Organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, sono state individuate, in via preventiva i seguenti criteri di valutazione:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

partecipazione alla trattazione di controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Considerato che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano, nella provincia di Matera, maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Associazione sindacale autonoma artigiani (CONFARTIGIANATO ASAA);

Associazione autonoma degli artigiani della provincia di Matera (aderente CASA);

Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA);

Unione nazionale artigianato e piccola - media industria (UNAPI);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali;

Decreta:

La Commissione speciale degli artigiani del Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale così composta:

Presidente - il Rappresentante dei lavoratori autonomi artigiani in seno al Comitato;

il Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Matera;

il Direttore della locale Ragioneria provinciale dello Stato,

il Dirigente della locale sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

In rappresentanza dei lavoratori autonomi di categoria:

Buono Michele (CONFARTIGIANATO);

Loponte Angelo (CASA);

Lisanti Daniele (CNA);

Galati Nicola Domenico (UNAPI).

La Commissione speciale ricostituita come sopra durerà in carica fino alla scadenza del Comitato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Matera, 20 ottobre 2006

Il direttore provinciale reggente: GURRADO

06A09784

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 11 agosto 2006.

Nuova perimentrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di bacino idrografico fiume Sarno.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale»;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 «Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e in particolare l'art. 252 «siti di interesse nazionale»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 561, che ha disposto che «Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modificazioni, dopo le lettere p-*quaterdecies)* e p-*quinquiesdecies)*, è aggiunta la seguente: "p-*sexiesdecies)* aree di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1995"»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1995, concernente «Dichiarazione dello, stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 255, in ordine alla situazione socio-economica-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno»;

Vista la nota prot. n. 1108/QdV/DI/VII-VIII del 18 gennaio 2006 trasmessa al Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno, all'assessorato all'ambiente regione Campania, all'ARPA Campania, all'ICRAM e all'Autorità di bacino del fiume Sarno, con la quale sono state richieste informazioni in merito a: Comune, località, descrizione delle attività in corso o dismesse, principali caratteristiche ambientali, e dati sull'inquinamento in atto o presunto nelle differenti matrici ambientali;

Vista la nota prot. n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006 indirizzata ai sindaci dei comuni di: Angri, Boscoreale, Bracigliano, Calvanico, Casola di Napoli, Castel San Giorgio, Castellammare di Stabia, Cava de' Tirreni, Contrada, Corbara, Fisciano, Forino, Gragnano, Lettere, Mercato San Severino, Monteforte Irpino, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Moschiano, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Palma Campania, Poggiomarino, Pompei, Quindici, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Santa Maria la Carità, Sant'Antonio Abate, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati, Serino, Siano, Solofra, Striano, Torre Annunziata, al Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno, all'assessorato all'ambiente regione Campania, all'ARPA Campania, all'ICRAM e all'Autorità di bacino del fiume Sarno, con la quale è stato richiesto di esprimere il proprio formale assenso in merito planimetria allegata alla sopraccitata nota che definisce il perimetro provvisorio del sito in questione;

Visto, in particolare, che nella medesima nota prot. n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006 diretta ai comuni ricadenti all'interno del perimetro provvisorio, è previsto che, in analogia a quanto già avvenuto per altri siti di interesse nazionale, debba essere successivamente definita la subperimetrazione del sito, con l'identificazione puntuale delle aree potenzialmente inquinate sulle quali dovranno essere svolte, da parte dei soggetti obbligati, le attività di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica e, inoltre, che l'attività di subperimetrazione dovrà tener conto delle porzioni di territorio di alcuni dei comuni interessati già ricomprese nel perimetro del SIN aree del litorale vesuviano, di cui al decreto ministeriale del 27 dicembre 2004, all'interno del quale è già in corso l'attività di sub-perimetrazione, affidata dal Commissario delegato ad ARPAC;

Vista la nota prot. n. 10944 del 14 aprile 2006 con la quale il comune di Angri ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII del 5 aprile 2006;

Vista la nota prot. n. 1994 del 19 aprile 2006 con la quale il comune di Boscoreale ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;

Vista la nota prot. n. 003758 del 9 maggio 2006 con la quale il comune di Bracigliano ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;

Vista la nota prot. n. 3061 del 4 maggio 2006 con la quale il comune di Casola di Napoli ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;

Vista la nota prot. n. 7213 del 28 aprile 2006 con la quale il comune di Castel San Giorgio ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;

Vista la nota prot. n. 27882 del 24 aprile 2006 con la quale il comune di Castellammare di Stabia ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7072/QdV/DI/ IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;

Vista la nota prot. n. 460/U del 17 maggio 2006 con la quale il Comune di Cava de'Tirreni ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII del 5 aprile 2006;

Vista la nota prot. n. 1650 del 20 aprile 2006 con la quale il comune di Corbara ha espresso il proprio for-

male assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006,

Vista la nota prot. n. 5855 del 10 aprile 2006 con la quale il comune di Fisciano ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;

Vista la nota prot. n. 3474 del 18 aprile 2006 con la quale il comune di Forino ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;

Vista la nota prot. n. 8524 del 20 aprile 2006 con la quale il comune di Gragnano ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;

Vista la nota prot. n. 2191 del 3 maggio 2006 con la quale il comune di lettere ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7072/QdV/DII/IX-VIIVIII- del 5 aprile 2006;

Vista la nota prot. n. 11112 del 2 maggio 2006 con la quale il comune Mercato S. Severino ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7072/QdV/DI/IX-VIIVIII- del 5 aprile 2006;

Vista la nota prot. n. 3714 del 12 maggio 2006 con la quale il comune di Monteforte Irpino ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;

Vista la nota prot. n. 6992/7994 del 19 aprile 2006 con la quale il comune di Montoro Inferiore ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;

Vista la nota prot. n. 4750 del 9 maggio 2006 con la quale il comune di Montoro Superiore ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;

Vista la nota prot. n. 20002 del 28 aprile 2006 con la quale il comune di Moschiano ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;

Vista la nota prot. n. 7218 del 13 giugno 2006 con la quale il comune di Nocera Inferiore ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006,

Vista la nota prot. n. 7424 del 20 aprile 2006 con la quale il comune di Nocera Superiore ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006,

Vista la nota prot. n. 0010451 del 20 aprile 2006 con la quale il comune di Pagani ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetnia allegata alla citata nota prot. n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006,

Vista la nota prot. n. 6270 del 7 aprile 2006 con la quale il comune di Palma Campania ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. 7072/QdV/IX-VIl-VIII- del 5 aprile 2006,

Vista la nota prot. n. 13322 del 20 aprile 2006 con la quale il comune di Poggiomarino ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;

Vista la nota prot. n. 001602 del 127.5.2006 con la quale il comune di Pompei ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;

Vista la nota prot. UTC n. 22l1 del 3 maggio 2006 con la quale il comune di Roccapiemonte ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;

Vista la nota acquisita al prot. n 8267/QDV/DI/ del 21 aprile 2006 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con la quale il comune di San Valentino Torio ha fornito il proprio assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7072/QDV/DII/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;

Vista la nota prot. n. 5907 del 21 aprile 2006 con la quale il comune di Sant'Egidio del Monte Albino ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7072/QdV-DII-IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;

Vista la nota prot. n. 7432 del 20 aprile 2006 con la quale il comune di Sarno ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegato alla citata nota prot. n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;

Vista la nota prot. n. 010284 del 13 aprile 2006 con la quale il comune di Scafati ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;

Vista la nota prot. n. 6645 del 23 maggio 2006 con la quale il comune di Serino ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7072/QdV/DI/ IX-VIIVIII- del 5 aprile 2006;

Vista la nota prot. n 3037 del 21 aprile 2006 con la quale il Comune di Striano ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7072/QdV/DI/ IX-VIIVIII- del 5 aprile 2006;

Vista la nota prot. San n. 363 del 5 maggio 2006 con la quale il comune di Torre Annunziata ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;

Vista la nota prot. n. 0002544 del 20 aprile 2006 con la quale il comune di Contrada, in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7072/QDV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006, ha fatto presente «che la parte del territorio comunale ricadente all'interno del Bacino idrografico del fiume Sarno non ha nessuna possibilità di essere ritenuta zona di potenziale inquina-

mento né di acque superficiali né di acque sotterranee, pertanto una eventuale subperimetrazione dovrà tener conto di quanto detto»;

Tenuto conto che a tutt'oggi i comuni di Calvanico, Quindici, San Marzano sul Sarno, Santa Maria la Carità, Sant'Antonio Abate, Siano, Solofra, non hanno provveduto a far conoscere la propria posizione in merito alla citata nota prot. n. 7072/QdV/DI/ IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio prot. n. 10451/Q.d.V/DI/IX- VII-VII del 26 maggio 2006 concernente l'invito, tra gli altri, ai comuni interessati e, attraverso questi a tutti gli altri soggetti interessati, a partecipare ad apposita Conferenza di servizio indetta per il giorno 5 luglio 2006 presso la sede ministeriale;

Visti gli esiti della Conferenza dei servizi, del 5 luglio 2006, conernente l'approvazione della perimetrazione provvisoria del sito di bonifica di interesse nazionale «Bacino idrografico del fiume Sarno»;

Tenuto conto dei compiti in materia di protezione civile, affidati al Commissario delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con specifiche ordinanze, al fine di fronteggiare la situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno;

Ritenuto, altresì, di dover prevedere all'interno del perimetro la individuazione delle seguenti tipologie di aree: aree inserite nel Piano regionale di bonifica, art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», le aree oggetto di attività potenzialmente inquinanti, individuate nell'allegato 1 del decreto ministeriale 16 maggio 1989, le aree oggetto di notifiche ai sensi dell'art. 242 del suddetto decreto legislativo n. 152, aree interessate da rilasci incidentali o dolosi di sostanze pericolose, aree industriali dismesse, aree, anche a destinazione agricola, interessate da spandimento non autorizzato di fanghi e residui pericolosi, nonché aree oggetto di contaminazione passiva causata da ricaduta atmosferica di inquinanti, ruscellamento di acque contaminate, abbandono o seppellimento di rifiuti;

Tenuto conto che il Commissario delegato affiderà all'ARPAC le attività di subperimetrazione del sito per l'identificazione delle aree potenzialmente inquinate sulle quali dovranno essere svolte, da parte dei soggetti obbligati, le attività di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica;

Ritenuto che l'attività di subperimetrazione dovrà, altresì, tener conto che porzioni di territorio di alcuni dei Comuni interessati sono già ricomprese nel perimetro del sito di interesse nazionale di aree del litorale vesuviano, di cui al decreto ministeriale del 27 dicembre 2004, all'interno del quale è già in corso l'attività di sub-perimetrazione, affidata dal Commissario delegato ad ARPAC;

Ritenuto di dover comunque riservarsi la possibilità di individuare ulteriori aree per le quali emerga una situazione di inquinamento tale da rendere necessari ulteriori accertamenti o interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica;

Considerato che sulle aree perimetrate sarà effettuata attività di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza di emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1: 250.000 allegata al presente decreto.

2. La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia conforme presso la regione Campania.

3. L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto ad eventuali, ulteriori aree che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli enti locali, non sono state individuate con il presente decreto.

4. La perimetrazione potrà essere modificata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

5. Il Commissario delegato ex ordinanza di protezione civile n. 3270 del 12 marzo 2003 individua, all'interno del perimetro di cui al precedente punto 1, le aree oggetto di attività potenzialmente inquinanti, individuate nell'allegato 1 del decreto ministeriale 16 maggio 1989, le aree oggetto di notifiche ai sensi dell'art. 242 del suddetto decreto legislativo n. 152, aree interessate da rilasci incidentali o dolosi di sostanze pericolose, aree industriali dismesse, aree, anche a destinazione agricola, interessate da spandimento non autorizzato di fanghi e residui pericolosi, nonché aree oggetto di contaminazione passiva causata da ricaduta atmosferica di inquinanti, ruscellamento di acque contaminate, abbandono o seppellimento di rifiuti.

6. Tenuto conto che l'attività di subperimetrazione dovrà tener conto delle porzioni di territorio di alcuni dei comuni interessati già ricomprese nel perimetro del SIN aree del litorale vesuviano, di cui al decreto ministeriale del 27 dicembre 2004, all'interno del quale è già in corso l'attività di sub-perimetrazione, affidata dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale della regione campana ad ARPAC.

Art. 2.

1. Il presente decreto, con l'allegato, dopo la registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2006

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 80

ALLEGATO

Perimetrazione del sito di interesse nazionale "BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO"

06A09778

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

1° Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Trasporto rapido costiero (TRC): Rimini Fiera-Cattolica. (Deliberazione n. 93/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo», che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;

Visto l'art. 39 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, ai sensi del quale le quote di limiti d'impegno di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, decorrenti dal 2003 e 2004, non impegnate al 31 dicembre 2005, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che, all'allegato 1, include la voce «Costa romagnola metropolitana» per un importo complessivo di 2,582 milioni di euro e che all'allegato 2, nella parte relativa alla regione Emilia-Romagna, tra le «Metropolitane», include il «Sistema di trasporto a guida vincolata nell'area metropolitana della costa romagnola Ravenna-Rimini-Cattolica»;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, prevedendo che di norma — a corredo della richiesta di finanziamento a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002 — venga presentato il piano sintetico, ma esplicitando che questo Comitato stesso, in sede di approfondimento, può richiedere la presentazione del piano analitico completo;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 86 (*Gazzetta Ufficiale* n. 109/2005), con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare del «Trasporto rapido costiero (TRC) Rimini Fiera-Cattolica — 1° stralcio funzionale tratta Rimini FS-Riccione FS», individuando nell'Agenzia TRAM il soggetto aggiudicatore e fissando il limite di spesa in euro 92.961.800,41;

Vista la delibera 27 maggio 2005, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18/2006), con la quale questo Comitato ha assegnato programmaticamente all'intervento in questione un finanziamento, in termini di volume di investimento, di euro 42.856.861, imputando l'onere relativo sul 3° limite d'impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, decorrente dal 2004;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 21 marzo 2006, n. 218 — integrata con nota 28 marzo 2006, n. 234 — con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul progetto definitivo del «Trasporto rapido costiero (TRC) Rimini Fiera-Cattolica: 1° stralcio funzionale tratta Rimini FS-Riccione FS»; relazione della quale copia aggiornata viene consegnata in seduta;

Considerato che, nella citata stesura aggiornata della relazione, viene proposta solo l'approvazione del progetto in questione, mentre non viene riproposta l'assegnazione di un finanziamento, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del Programma, per l'acquisto del materiale rotabile;

Ritenuto di condividere tale impostazione in considerazione della rilevata finalizzazione del contributo originariamente richiesto e dei tempi occorrenti per la realizzazione dell'infrastruttura;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita l'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico procedurale:

che il progetto definitivo presenta alcune modifiche rispetto al progetto preliminare derivanti, in parte, dall'adeguamento alle prescrizioni riportate nell'allegato 1 della citata delibera n. 86/2004 e, in parte, da ulteriori approfondimenti progettuali promossi dal soggetto aggiudicatore unitamente agli Enti promotori al fine di migliorare l'efficacia del servizio proposto;

che in particolare il tracciato dello stralcio all'esame (Rimini FS-Riccione FS) presenta una lunghezza complessiva (circa 9,8 km) inferiore rispetto a quella considerata nel progetto preliminare ed è stato rettificato nel tratto iniziale;

che il TRC, che ha inizio in corrispondenza del capolinea posto in prossimità della stazione ferroviaria di Rimini e termina al capolinea in prossimità della stazione ferroviaria di Riccione, è servito da 17 fermate, inclusi i due capolinea, con tre schemi funzionali di fermate (A, B e C), a fronte delle 26 fermate previste dal progetto preliminare, con una riduzione che consente di diminuire i tempi di sosta, di distanziare le fermate, permettendo ai mezzi di raggiungere la velocità massima consentita, e di individuare le fermate laddove effettivamente è presente un'utenza significativa e soprattutto dove è possibile realizzare, anche in futuro, parcheggi scambiatori per rendere più fruibile il servizio di trasporto pubblico;

che dal progetto preliminare sono state stralciate 12 opere d'arte, in quanto:

ritenute non necessarie;

non più afferenti al trasporto rapido costiero ed inserite in altri progetti, come la bretella di collegamento all'aeroporto che verrà realizzata a carico della Società che gestisce l'aeroporto;

al servizio di opere soppresse nel progetto definitivo;

conseguenti al recepimento delle prescrizioni allegate alla citata delibera n. 86/2004;

che con nota 16 novembre 2005, n. 9862, l'Agenzia TRAM, in qualità di soggetto aggiudicatore, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto definitivo del «Trasporto rapido costiero (TRC) Rimini Fiera-Cattolica: 1° stralcio funzionale tratta Rimini FS-Riccione FS», dichiarando nel contempo che tale progetto recepisce le prescrizioni allegate alla citata delibera n. 86/2004;

che con successiva nota 29 dicembre 2005, n. 11135, la stessa Agenzia ha trasmesso al predetto Ministero una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie e il relativo elenco degli Enti ed Amministrazioni ai quali è stato trasmesso il progetto definitivo, indicando le autorizzazioni ed i pareri di competenza degli stessi;

che con nota 19 gennaio 2006 il soggetto aggiudicatore ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità, che è avvenuta tramite pubblicazione di apposito avviso, in data 14 gennaio 2006, su due quotidiani nazionali e sul B.U.R n. 9 del 18 gennaio 2006, nonché con comunicazione personale (raccomandata) a tutti i soggetti interessati;

che la Conferenza di servizi è stata indetta dal competente Ministero in data 16 gennaio 2006 e si è conclusa in data 15 marzo 2006;

che a seguito di detta Conferenza il soggetto aggiudicatore con nota 23 marzo 2006, n. 3289, ha inviato al Ministero delle infrastruttrure e dei trasporti una relazione di analisi e controdeduzioni delle osservazioni/opposizioni espresse da privati cittadini e una disamina, con controdeduzioni, dei pareri espressi in Conferenza dei servizi;

che le Amministrazioni interessate hanno espresso i seguenti pareri:

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota 13 gennaio 2006, n. DSA-2006-0000826, ha comunicato di non avere adempimenti da effettuare ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, posto che l'intervento rientra nella tipologia di opere di cui all'allegato *B,* punto 7, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, n. 146, per

la quale la procedura di VIA o la verifica è di competenza regionale e tenuto conto che come evidenziato anche nella delibera n. 86/2004 la regione, con delibera di giunta 30 giugno 2003, n. 1221, aveva espresso parere favorevole sul progetto preliminare, sottolineando come per la tratta in questione fosse stata esperita la procedura di verifica con esito positivo e con esclusione dell'ulteriore procedura di VIA;

la regione Emilia-Romagna Direzione generale per la salvaguardia ambientale Direzione III con nota 16 gennaio 2006, n. 4817, ha formulato avviso favorevole, con prescrizioni, come parere favorevole ha espresso l'Assessorato mobilità e trasporto di detta regione con nota 16 gennaio 2006, n. ATA/257/3.4;

il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 16 marzo 2006, n. DG/BAP/SO2/34.19.04/5356, si è pronunziato favorevolmente, con prescrizioni;

la Commissione interministeriale per le metropolitane di cui alla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, nella seduta del 17 marzo 2006, ha preso atto delle considerazioni esposte nella relazione dell'Amministrazione di settore e ha espresso — con voto n. 355/I.O — parere favorevole nei termini riportati in detta relazione, rilevando quindi — per quanto concerne gli aspetti finanziari — che il quadro economico evidenzia un costo dell'opera contenuto entro il limite di spesa approvato da questo Comitato, sia pur con notevoli variazioni degli importi dei lavori e nell'ambito delle somme a disposizione, e concludendo che una valutazione complessiva porta a ritenere accettabile la quantificazione economica effettuata dai progettisti;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riporta, in apposito allegato alla relazione istruttoria, le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è confermato nell'Agenzia TRAM.;

che l'opera verrà realizzata mediante appalto integrato;

che i tempi previsti per la realizzazione sono fissati in 54 mesi;

che il CUP del progetto è D91 H98 00000 000 0;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'opera subisce una riduzione passando da 92.961.800,41 euro, indicati nel progetto preliminare, a 92.053.217,95 euro;

che l'entità limitata della riduzione del costo — pur in presenza di una diminuzione del tracciato, del numero delle fermate e delle opere d'arte nonché del materiale rotabile — è dovuta all'incremento della voce «espropri» e della voce «risoluzione interferenze», non computata in sede di progettazione preliminare;

che il costo di cui sopra è articolato in 46.261.175,08 euro (inclusivi degli oneri per la sicurezza dei cantieri) per lavori e impianti, 11.700.000,00 euro per materiale rotabile e 34.092.042,87 per somme a disposizione (IVA inclusa);

che la copertura finanziaria dell'intervento sinora assicurata è così ripartita:

Fonti di finanziamento	Importi
Accordo preliminare sottoscritto tra gli Enti interessati e il Ministero delle infrastrutture e trasporti il 13 giugno 2003:	
Regione Emilia-Romagna 7.746.853,490	
Comune di Rimini 20.070.000,000	
Comune di Riccione 3.835.385,000	
Agenzia TRAM 7.089.700,077	38.741.938,57 euro
Legge obiettivo (delibera CIPE n. 70/2005)	42.856.861,00 euro
TOTALE	81.598.799,57 euro

che è stata presentata la versione sintetica del piano economico-finanziario e non anche la versione analitica, non essendosi realizzata l'ipotesi — di cui al punto 1.2 della delibera n. 70/2005 — di incremento di costo correlato o meno ai previsti approfondimenti progettuali;

che detto piano conferma la rilevata struttura di finanziamento, mentre l'analisi costi-benefici evidenzia un TIR di progetto del 2,73% ed un VAN di progetto negativo, il che conferma la limitata attrattività dei progetti di trasporto pubblico locale per i capitali privati a causa del «rischio traffico», pur in presenza di un'elevata valenza sociale per il territorio servito;

che l'importo di 10.454.418,38 euro — di cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella stesura originaria della relazione istruttoria ha proposto l'assegnazione a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma, con richiesta non riproposta nella stesura consegnata in seduta — vale a completare il finanziamento dell'intervento in questione e, più specificatamente, a completare l'onere di acquisto del materiale rotabile;

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo.

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'attestazione della compatibilità ambientale dell'opera e della dichiarazione di

pubblica utilità il progetto definitivo del «Trasporto rapido costiero (TRC) Rimini Fiera - Cattolica: 1º stralcio funzionale tratta Rimini FS-Riccione FS».

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2. L'importo di 92.053.217,95 euro costituisce il nuovo limite di impegno di spesa dell'intervento da realizzare.

1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del suddetto progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, e devono essere assolte nella redazione del progetto esecutivo.

1.4. È altresì approvato il programma delle interferenze predisposto, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 190/2002, quale si evince dagli elaborati del progetto definitivo da D.SOTT.01 a D.SOTT.14.

1.5. Gli immobili di cui è posta l'espropriazione sono indicati negli elaborati del progetto definitivo da D.ESP.01 a D.ESP.14.

2. Assegnazione contributo.

A scioglimento della riserva di cui al punto 1.2 della delibera n. 70/2005, per la realizzazione del «Trasporto rapido costiero (TRC) Rimini Fiera-Cattolica: 1º stralcio funzionale tratta Rimini FS-Riccione FS» viene assegnato definitivamente all'Agenzia TRAM il finanziamento, in termini di volume di investimento, di 42.856.861,00 euro.

Come previsto nella richiamata delibera, l'onere relativo è imputato sul terzo limite d'impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, decorrente dal 2004.

3. Clausole finali.

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo.

3.2. Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato: il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla segreteria di questo Comitato.

3.3. Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4. In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovrà contenere una clausola che — fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni — ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

In analogia a quanto previsto dall'art. 9, comma 13-*ter*, del decreto legislativo n. 190/2002 introdotto dal decreto legislativo n. 189/2005, nel bando di gara dovrà essere prevista, ai fini di cui sopra, un'aliquota forfetaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento.

3.5. Come stabilito al punto 2.1 della più volte richiamata delibera n. 70/2005, la consegna delle attività e dei lavori dovrà avvenire entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

3.6. Entro il medesimo termine di cui al punto precedente il soggetto aggiudicatore provvederà a richiedere il CUP definitivo dell'intervento.

Il CUP, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 60

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI PROPOSTE
DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

I. Prescrizioni di carattere tecnico

II. Prescrizioni di carattere ambientale

Si riportano di seguito le prescrizioni da rispettare nella redazione del progetto esecutivo, suddivise per argomento.

I. Prescrizioni di carattere tecnico.

1. In relazione agli schemi funzionali delle fermate, si riscontra che nelle tre tipologie proposte A-B e C la lunghezza dei marciapiedi varia da un minimo di 28 metri ad un massimo di 36 metri; in conside-

razione che la lunghezza del materiale è di 18 metri si ritiene che in sede di progettazione esecutiva debba essere presa in esame la possibilità di una riduzione della stessa alle effettive esigenze di esercizio, dato che non si riscontra nella documentazione agli atti nessuna motivazione a supporto delle dimensioni di progetto.

2. Riguardo alle caratteristiche prestazionali del M.R. si evidenzia che per l'equipaggiamento termico ausiliario di tipo ecocompatibile per l'alimentazione del motore elettrico in caso di marcia autonoma, in alcuni documenti è stato previsto uno standard non inferiore ad EURO 4 ed in altri non inferiore ad EURO 3; si ritiene che lo standard non può che essere non inferiore ad EURO 4.

3. In relazione all'esercizio dei veicoli in marcia autonoma, tenuto conto che tra le caratteristiche prestazionali del materiale rotabile è richiesto un equipaggiamento con motore elettrico alimentato dal generatore termico ausiliario che assicuri un'autonomia non inferiore a 300 km, si ribadisce che la stessa debba essere commisurata alle effettive necessità di esercizio.

4. Occorre effettuare le verifiche idrauliche relative agli attraversamenti e si segnala la particolare attenzione che si dovrà prestare all'attraversamento sul torrente Marano. Si fa notare che in assenza di specifica verifica idraulica si ritiene che per l'attraversamento del torrente Marano debbano essere rispettate le seguenti prescrizioni:

ubicare fuori dal ciglio superiore di sponda i manufatti costituenti le spalle del ponte in progetto (aumentando la luce del ponte o prevedendo un ponte a tre campate);

rispettare il franco di sicurezza idraulica di un metro sul livello d'acqua corrispondente alla piena bisecolare considerata nello studio idraulico condotto da ARPA per l'Autorità interregionale di bacino Marecchia e Conca a corredo del P.A.I. (adottato in data 30 marzo 2004 ed approvato dalla regione Emilia-Romagna con deliberazione della giunta regionale n. 1703 del 6 settembre 2004) che prevede Zw pari a 3,00 m slm (quota assoluta);

orientare opportunamente le spalle del ponte e le eventuali pile intermedie al fine di interferire il meno possibile con la corrente di piena.

Si ritiene, pertanto, che in fase di progettazione esecutiva dovranno essere trattate e risolte le interferenze relative agli attraversamenti del rio Melo e del torrente Marano.

5. Agenzia TRAM dovrà acquisire i nulla osta idraulici ex regio decreto n. 523/1929, per tutti gli attraversamenti idraulici, dalle autorità competenti e dovrà provvedere, prima dell'inizio dei lavori ad acquisire la concessione demaniale secondo il procedimento previsto all'art. 16 della legge regionale n. 7/2004. Per qualsiasi intervento riguardante pertinenze consorziali posto all'interno delle fasce di rispetto previste dalla legislazione in materia di polizia idraulica, il soggetto attuatore dovrà conseguire le opportune autorizzazioni di competenza del Consorzio di bonifica.

II. Prescrizioni di carattere ambientale.

6. Prima di procedere all'esecuzione delle opere venga redatto un progetto esecutivo di sistemazione e valorizzazione paesaggistica per il preventivo parere favorevole della Soprintendenza per i beni architettonici interessata.

7. L'intervento previsto per il capolinea del Sistema di trasporto rapido costiero sia subordinato alla condizione che non vengano realizzate opere che interessino il parco pubblico di Riccione e le aree specificatamente tutelate dai dispositivi di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 1983 (ville Lodi Fe, Pullè e parco).

8. Il soggetto attuatore predisporrà una idonea campagna di rilevamento, a seguito della realizzazione del Metrò della Costa, al fine di valutare gli esiti della messa in opera degli accorgimenti tesi alla riduzione dell'inquinamento acustico.

Si evidenzia altresì che il progetto dovrà essere riproposto alla Direzione generale sistemi di trasporto impianti fissi ai fini dell'ottenimento del nulla osta per la sicurezza e, a tal proposito, si segnala in particolare che tale nulla osta potrà essere rilasciato solo successivamente all'individuazione della tecnologia di sistema e che l'attuale stato dell'arte della tecnologia delle guide immateriali non è ad oggi in una fase evolutiva tale da offrire sufficienti garanzie di sicurezza senza la partecipazione attiva del conducente.

ALLEGATO 2

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione — vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 — l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge, n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. *informazioni supplementari atipiche* — di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni — ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

06A09762

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 11 ottobre 2006.

Programma di opere ed interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna - Fase di completamento n. 2. (Ordinanza n. 437).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386 del 14 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione Sardegna è stato confermato quale commissario delegato per l'emergenza idrica fino al 31 dicembre 2006 al fine di completare la fase di programmazione degli interventi con le risorse disponibili e di attivare le procedure necessarie al passaggio in ordinario di tutta la gestione commissariale e degli interventi finanziati;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002 e n. 337 del 31 dicembre 2002, n. 362 del 1° agosto 2003, n. 395 del 19 maggio 2004 e n. 397 del 27 maggio 2004, n. 416 del 18 marzo 2005, n. 427 del 1° settembre 2006 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che con ordinanza n. 427 del 1° settembre 2005 è stata avviata la prima fase di completamento della programmazione commissariale che ha previsto, al fine di condurre ad ordinarietà entro il 31 dicembre 2006 la gestione commissariale e l'attuazione ed il completamento degli interventi programmati e finanziati nell'ambito della gestione stessa, l'affidamento dell'attuazione di tutti gli interventi programmati dall'ordinanza stessa, all'assessorato regionale dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione in ordinario tramite concessione o delega agli enti realizzatori ai sensi della vigente legislazione regionale in materia;

Ritenuto opportuno proseguire il completamento della programmazione commissariale in relazione alle risorse resesi disponibili a seguito di economie conseguite sugli interventi programmati, di recupero di anticipazioni disposte per interventi avviati dal Commissario e successivamente finanziati a valere su altre fonti finanziarie (PIC Interreg IIC, legge Obiettivo) nonché riprogrammazione e/o rimodulazione di interventi già programmati;

Vista l'ordinanza n. 432 del 28 dicembre 2005, con la quale sono stati vincolati, tra l'altro, d'intesa con la regione Sardegna, ai fini della predisposizione di un programma di interventi emergenziali compreso il multisettoriale, gli stanziamenti previsti su specifiche U.P.B. dell'assessorato dei lavori pubblici;

Attesa pertanto la necessità di provvedere alla definizione del richiamato programma di interventi emergenziali compreso il multisettoriale;

Atteso che con prot. n. 438/E.I. del 9 maggio 2006 sono state richieste all'assessorato dei lavori pubblici, le proprie indicazioni e proposte programmatiche sulla base delle problematiche emergenziali di maggiore rilevanza ed urgenza e con nota prot. n. 609/E.I. del 5 luglio 2006 sono state trasmesse, ai fini della loro valutazione, le richieste di finanziamento pervenute direttamente al Commissario;

Atteso che la giunta regionale, sulla base degli esiti di un'ampia ricognizione condotta dalle strutture tecniche dell'assessorato dei lavori pubblici, delle priorità di intervento nel comparto idrico, basata sull'individuazione delle caratteristiche di emergenzialità dei singoli interventi e dei risultati attesi in termini di risparmio e/o incremento della risorsa idrica, con deliberazione n. 43/21 in data 11 ottobre 2006 ha proposto al Commissario, ai fini del loro inserimento nella programmazione commissariale, un elenco di opere volte all'efficientamento ed al rafforzamento del sistema idrico regionale ai fini della prevenzione dell'emergenza idrica, selezionati fra quelli individuati dall'assessorato dei lavori pubblici, sulla base dei seguenti indirizzi operativi:

a) salvaguardia ed efficientamento del patrimonio di infrastrutture idrauliche che rappresentano il sistema di approvvigionamento idrico dell'isola a fini plurimi. In tale ambito si è ritenuto di assoluta preminenza l'efficientamento dei serbatoi artificiali, ed il completamento delle procedure volte al conseguimento dell'autorizzazione al massimo invaso;

b) risanamento strutturale e riassetto funzionale delle opere di trasporto della risorsa idrica, a pelo libero e in pressione, opere di sollevamento, di accumulo e altre opere complementari.

c) razionalizzazione delle reti idriche interne al fine di intervenire sulle principali cause di perdita di risorsa;

d) implementazione di un sistema di monitoraggio e gestione della risorsa idrica e di preallarme della siccità al fine di assicurare, cessate le funzioni commissariali in tale ambito, un sistema ordinario di controllo delle risorse idriche, in grado di cogliere i segnali che preannunciano il verificarsi di crisi idriche.

Ritenuto pertanto, di dover ricomprendere in detta fase di completamento della programmazione commissariale, gli interventi individuati dalla giunta regionale con la predetta deliberazione, affidandone l'attuazione in ordinario, ai sensi della vigente normativa regionale, allo stesso assessorato lavori pubblici, in analogia con quanto già previsto per gli interventi ricompresi nella prima fase di completamento di cui all'ordinanza n. 427/05;

Atteso che si rende necessario, ai fini dell'attuazione in ordinario degli interventi finanziati con i fondi della gestione commissariale, che la regione autonoma della Sardegna provveda con atto del competente assessorato regionale della programmazione, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 7/2004, alle conseguenti variazioni di bilancio consistenti nell'istituzione di specifica unità previsionale di base nello stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale dei lavori pubblici ed all'istituzione di specifica unità previsionale di base nello stato di previsione delle entrate;

Preso atto che, per quanto attiene l'attuazione in ordinario degli interventi finanziati con i fondi regionali vincolati con la sopra citata ordinanza n. 432/05, i fondi stessi sono già disponibili nel bilancio regionale, nello stato di previsione della spesa dell'assessorato lavori pubblici, U.P.B. S08.073 Cap. 08241 per l'importo di € 11.675.339,67;

Atteso che il programma commissariale per il superamento dell'emergenza idrica di cui alle ordinanze commissariali sopra citate ricomprende, tra gli altri, i seguenti interventi non avviati:

INTERVENTO	IMPORTO	ENTE ATTUATORE
Interventi integrativi di emergenza idrica per l'acquedotto di Tertenia	516.456,89	ESAF
Realizzazione campagna pozzi nel Campidano di Cagliari	4.000.000,00	EAF - Hydrocontrol
Interventi integrativi per migliorare la tenuta dell'attacco del Manto impermeabile del cunicolo-taglione dello sbarramento sul Rio Leni a M.Arbus. Rinterro di seconda fase del piede della diga	774.685,34	Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale

Considerato che i primi due interventi di cui alla precedente tabella non risultano più attuali, nella loro configurazione originaria di interventi immediati ed urgenti, per la soluzione delle problematiche emergenziali delle zone interessate e si rende conseguentemente necessaria la riprogrammazione delle relative risorse finanziarie destinandole agli interventi di cui al presente programma che prevede, tra l'altro, interventi volti a dare soluzioni definitive alle predette problematiche;

Ritenuto con riferimento all'ultimo intervento della tabella che precede, «Interventi integrativi per migliorare la tenuta dell'attacco del Manto impermeabile del cunicolo-taglione dello sbarramento sul Rio Leni a M.Arbus Rinterro di seconda fase del piede della diga», prescritto dal Registro italiano dighe in sede di collaudo della diga, di doverne prevedere l'avvio in ordinario, con le procedure attuative previste dalla presente ordinanza, aggiornando altresì il finanziamento sulla base dell'importo quantificato in via definitiva con il progetto esecutivo ultimato di recente;

Atteso pertanto che l'intervento predetto viene inserito nella presente ordinanza ai fini dell'attuazione in ordinario, con le procedure previste dalla presente ordinanza, con l'importo finanziario aggiornato come sopra detto, e risulta conseguentemente superata la previsione programmatica di cui alla precedente tabella;

Atteso che, con riferimento all'intervento commissariale «Lavori integrativi sulle fondazioni della diga di Medau Zirimilis», finanziato per l'importo di € 5.680.000,00 con l'ordinanza n. 337/02, sono stati già affidati, con ordinanza n. 435 del 22 marzo 2006, al Consorzio di bonifica del Cixerri, ente attuatore dell'intervento, i «Lavori preparatori ed osservazionali e funzionali», per l'importo complessivo di € 723.761,74, propedeutici alla redazione del progetto definitivo dell'intervento;

Ritenuto di dover rimodulare il predetto intervento complessivo prevedendo, con la quota finanziaria residua per la redazione del progetto definitivo, un estendimento delle indagini allo schermo ed al manto protettivo della diga al fine di acquisire tutti gli elementi propedeutici per la definizione dell'intervento strutturale risolutore delle problematiche della diga;

Atteso pertanto che, fermo restando la prosecuzione dei predetti lavori preparatori con le procedure di cui all'ordinanza n. 435 del 22 marzo 2006, l'importo residuo di € 4.956.238,26 è riprogrammato con la presente ordinanza per la realizzazione dei predetti interventi integrativi sperimentali sullo schermo e sul manto di tenuta della diga di Medau Zirimilis, oltre che per gli altri interventi di cui alla presente ordinanza;

Ordina:

Art. 1.

È approvato il seguente «Programma di opere per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna - Fase di completamento n. 2» ricomprendente i seguenti interventi illustrati in dettaglio nelle schede allegate alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale:

ENTE ATTUATORE: ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

N.	SOGGETTO ESECUTORE	INTERVENTO	IMPORTO (Euro)	IMPORTI TOTALI (Euro)
1	C.B. Cixerri	Diga sul rio Casteddu a Medau Zirimilis: Interventi integrativi sperimentali sullo schermo e sul manto di tenuta	1.500.000	
			Totale	1.500.000
2	C.B. dell'Oristanese	Diga sul fiume Tirso a Cantoniera: Manutenzione straordinaria della strumentazione di controllo e degli impianti elettromeccanici ed interventi urgenti di sistemazione dei versanti	900.000	
			Totale	900.000
3	C.B. della Nurra	Diga sull'Alto Temo: Manutenzione straordinaria della strumentazione di controllo e degli impianti elettromeccanici ed interventi urgenti di sistemazione delle opere civili	457.600	
			Totale	457.600
4a	C.B. Basso Sulcis	Diga sul rio Palmas a Monte Pranu: Manutenzione straordinaria degli impianti elettromeccanici ed interventi urgenti di sistemazione delle dighe secondarie in materiali sciolti	1.050.000	
4b	C.B. Basso Sulcis	Collegamento dalla Centrale di Sollevamento di Monte Pranu alle adduttrici dei distretti E,F,G	450.000	
			Totale	1.500.000
5	C.B. Sardegna Meridionale	Diga sul Rio Leni a M. Arbus: Interventi integrativi per la tenuta del manto impermeabile	994.179,52	
			Totale	994.179,52
6	Ente Autonomo del Flumendosa	Completamento del sollevamento e potenziamento della rete del distretto irriguo di Nurri-Orroli	1.500.000	
7	Ente Autonomo del Flumendosa	Dighe ex ESAF, rio Bidighinzu, Alto Tirso a Sos Canales, rio Torrei, rio Mannu di Narcao a Bau Pressiu: Manutenzione straordinaria della strumentazione di controllo e degli impianti elettromeccanici ed interventi urgenti di sistemazione delle opere civili	3.300.000	
8	Ente Autonomo del Flumendosa	Dighe del Medio Flumendosa, sul Flumineddu a Capanna Silicheri sul Flumendosa a Nuraghe Arrubiu, sul Mulargia a Monte su Rei: Manutenzione straordinaria della strumentazione di controllo e degli impianti elettromeccanici ed interventi urgenti di sistemazione delle opere civili	1.150.000	
9	Ente Autonomo del Flumendosa	Dighe e Traverse di Sa Forada, sul Fluminimannu a Casa Fiume, sul rio Mannu a Monastir: Manutenzione straordinaria della strumentazione di controllo e degli impianti elettromeccanici ed interventi urgenti di sistemazione delle opere civili	600.000	
10	Ente Autonomo del Flumendosa	Diga sul Cixerri a Genna is Abis: Manutenzione straordinaria della strumentazione di controllo e degli impianti elettromeccanici ed interventi urgenti di sistemazione delle opere civili	600.000	
11	Ente Autonomo del Flumendosa	Completamento degli interventi di potenziamento della reversibilità del terzo tronco del canale ripartitore Sud Est	1.500.000	
12	Ente Autonomo del Flumendosa	Cofinanziamento del completamento dell'interconnessione Tirso-Flumendosa - Terzo Lotto	5.000.000	
13	Ente Autonomo del Flumendosa / Abbanoa	Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento multisettoriale Villanovatulo - Zona Industriale di Isili - Is Barrocus	4.400.000	
			Totale	18.050.000
14	Abbanoa	Efficientamento delle reti idriche interne: Bonorva, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Gonnesa, Macomer, Portoscuso, Sant'Antioco, Selargius, Tertenia, Villamassargia, Villasimius, Villaputzu	10.600.000	
15	Abbanoa	Schema 1 "Vignola - Casteldoria - Perfugas" e 5 "Bidighinzu - Florinas": sostituzione diramazione Chiaramonti e Laerru	250.000	
16	Abbanoa	Schema 5 "Bidighinzu - Florinas": sostituzione diramazione Codrongianos	250.000	
17	Abbanoa	Schema 1 "Vignola - Casteldoria - Perfugas": condotte di avvicinamento e serbatoi per le frazioni di S.Teresa di G.	1.870.000	
18	Abbanoa	Schema 3 "Pattada": sostituzione condotte Bono - Bottida	500.000	
19	Abbanoa	Schema 3 "Pattada": sostituzione condotte Luras - Calangianus	480.000	
20	Abbanoa	Schema 5 "Bidighinzu - Florinas": sostituzione premente Bidighinzu Corona Alta	350.000	

21	Abbanoa	Schema 9 "Temo": sollevamento e premente per Villanova Monteleone e Putifigari	500.000	
22	Abbanoa	Schema 10 "Cedrino": condotta adduttrice Mamone - Lodè	2.600.000	
23	Abbanoa	Schema 17 "Flumineddu di Dorgali - Bacu Turbina - Ogliastra - Gairo - Seulo - Sadali": rifacimento partitori e sostituzione condotte	130.000	
24	Abbanoa	Schema 18 "Milis - Narbolia - Seneghe - Mandrainas - Tirso": sostituzione condotte Tirso-Bau Pirastu	400.000	
25	Abbanoa	Schema 21 "Sarcidano - Laconi - Nurallao - Nuragus": sostituzione condotte Sarcidano	170.000	
26	Abbanoa	Schema 23 "Marina di Arbus": completamento adduzioni costiere	600.000	
27	Abbanoa	Schema 27 "Sud Orientale": sostituzione condotte Castiadas	800.000	
28	Abbanoa	Emergenza Gallura: - Rete idrica Olbia - Schema 2 "Liscia", Interventi integrativi e di riassetto funzionale dell'impianto di potabilizzazione e delle adduzioni - Realizzazione delle interconnessioni per anticipare il distacco dei comuni alimentati dallo Schema 1	12.700.000	
			Totale	32.200.000
29	ZIR Macomer	Completamento acquedotto industriale rio Mannu di Sindia - Tossilo	1.600.000	
			Totale	1.600.000
30	CASI Sardegna Centrale	Adduzione dal Benzone alla Piana di Ottana - Potenziamento dell'impianto di sollevamento	500.000	
31	CASI Sardegna Centrale	Adduzione dal Benzone alla Piana di Ottana - Sostituzione di un tratto della condotta	5.000.000	
			Totale	5.500.000
32	ZIR Tempio	Diga sl rio Pagghiolu a Monti di Deu: Completamento della strumentazione e delle opere di controllo e sorveglianza ed interventi urgenti di sistemazione dei versanti e di completamento della viabilità di accesso	1.250.000	
			Totale	1.250.000
33	RAS - Assessorato dei Lavori Pubblici	Sistema di monitoraggio e di preallarme della siccità	498.245,48	
34	RAS - Assessorato dei Lavori Pubblici	Attività tecniche di supporto al completamento degli invasi sperimentali della diga sul fiume Tirso a Cantoniera	250.000	
35	RAS - Assessorato dei Lavori Pubblici	Definizione dei modelli idrologici per la gestione degli eventi di piena nei principali serbatoi artificiali della Sardegna	250.000	
			Totale	998.245,48
			TOTALE GENERALE	64.950.025,00

2. L'intervento n. 5 di cui alla tabella del precedente comma 1, già ricompreso nel programma commissariale per il superamento dell'emergenza idrica, verrà attuato con le procedure ordinarie previste dalla presente ordinanza, per l'importo indicato nella tabella stessa, che comprende anche la quota finanziaria assegnata all'intervento stesso dalla precedente ordinanza di programmazione.

3. L'intervento «Lavori integrativi sulle Fondazioni della Diga di Medau Zirimilis», finanziato per l'importo di € 5.680.000,00 con l'ordinanza n. 337/02, è rimodulato in complessivi € 723.761,74, corrispondente all'importo già affidato per l'attuazione al Consorzio di bonifica del Cixerri con ordinanza n. 435 del 22 marzo 2006.

Art. 2.

1. Il programma di interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza è attuato in ordinario dall'assessorato dei lavori pubblici della regione autonoma della Sardegna, secondo la normativa regionale vigente in materia di opere pubbliche, provvedendo altresì direttamente all'adozione dei provvedimenti di spesa a valere sulle risorse finanziarie del bilancio regionale vincolate con l'ordinanza n. 432 del 28 dicembre 2005, disponibili sull'U.P.B. S08.073 Cap. 08241 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dei lavori pubblici, e sulle risorse finanziarie della gestione commissariale che verranno messe all'uopo a disposizione sul bilancio regionale.

2. Ai fini della messa a disposizione delle risorse finanziarie commissariali, l'assessorato della programmazione bilancio e assetto del territorio provvederà, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 11 maggio 2004 n. 7, all'istituzione di specifica unità previsionale di base, nello stato di previsione della spesa dell'assessorato dei lavori pubblici con la dotazione finanziaria di € 53.274.685,34 e provvederà altresì all'istituzione di specifica U.P.B. nello stato di previsione delle entrate, con previsione di entrata di pari importo di provenienza dalla gestione del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, che ai sensi della presente ordinanza, provvederà allo stanziamento sulla contabilità speciale di tesoreria n. 1690 dei fondi sopra indicati per il loro successivo trasferimento alla regione, alle condizioni disposte dalla presente ordinanza.

3. Il predetto stanziamento è mantenuto nel bilancio della regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 62 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11, sino alla completa realizzazione degli interventi.

4. I riversamenti da parte della gestione commissariale sulla predetta U.P.B. di entrata del bilancio regionale, saranno disposti dall'ufficio del commissario, nei limiti dei fondi disponibili nella contabilità speciale, su richiesta dell'assessorato dei lavori pubblici, nella misura delle spese sostenute sulla corrispondente U.P.B di spesa, previa certificazione dell'assessorato medesimo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino Ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 11 ottobre 2006

Il Commissario governativo: SORU

AVVERTENZA:

Le schede richiamate all'art. 1 sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della regione Sardegna e sul sito www.regione.sardegna.it/regione/presidenza/

06A09760

ORDINANZA 11 ottobre 2006.

Programma di opere ed interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna - Rimodulazione ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002. Area di intervento 2: completamento opere idriche di primaria importanza, invasi artificiali e avvio procedure progettuali e di valutazione tecnico-economica-ambientale di nuove dighe in base alle norme vigenti - Fase di completamento n. 3. (Ordinanza n. 438).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno — Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386 del 14 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione Sardegna è stato confermato quale commissario delegato per l'emergenza idrica fino al 31 dicembre 2006 al fine di completare la fase di programmazione degli interventi con le risorse disponibili e di attivare le procedure necessarie al passaggio in ordinario di tutta la gestione commissariale e degli interventi finanziati;

Vista l'ordinanza del commissario governativo n. 428 del 12 settembre 2005 con cui l'assessore regionale dei lavori pubblici è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di coordinamento generale di tutte le attività di competenza del commissario governativo dell'emergenza idrica e con poteri di istruttoria e proposta degli atti di governo delle risorse idriche di competenza commissariale e degli atti di programmazione degli interventi commissariali;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 337 del 31 dicembre 2002 con la quale è stato approvato l'undicesimo stralcio operativo del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza idrica, nel quale — Area di intervento n. 2 — «Completamento opere idriche di primaria importanza, invasi artificiali e avvio procedure progettuali e di valutazione tecnico-economica-ambientale di nuove dighe in base alle norme vigenti» — è stata prevista la realizzazione di studi di fattibilità relativi a quattro potenziali nuovi serbatoi artificiali;

Atteso che la predetta ordinanza ha previsto, con riferimento alle predette nuove potenziali dighe, l'avvio del processo di progettazione a partire, prioritariamente, dalla redazione degli studi di fattibilità, secondo le metodologie e verifica delle procedure previste con la deliberazione della giunta della regione Sardegna n. 42/11 del 4 dicembre 2001 e per gli studi di compatibilità ambientale a termini della legislazione vigente;

Atteso che la predetta ordinanza n. 337/02 ha individuato altresì, relativamente a ciascuno dei potenziali nuovi serbatoi artificiali, l'ente cui affidare la predisposizione dello studio di fattibilità nonché il corrispondente onere finanziario a carico dei fondi commissariali;

Atteso che con ordinanza n. 391 in data 24 febbraio 2004 è stato disposto l'affidamento, agli enti attuatori individuati dalla medesima ordinanza n. 337/2002,

della realizzazione degli studi di fattibilità relativi ai quattro serbatoi artificiali di cui all'ordinanza n. 337/02 per i seguenti importi:

Denominazione Serbatoio Artificiale	Finanziamento commissariale	Ente attuatore studio di fattibilità
Schema San Simone – I° Lotto invaso	700.000,00	Consorzio di Bonifica della Gallura
Schema idrico Buttule Calambru	460.000,00	Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna
Diga Sa Contra Ruja	580.000,00	VII Comunità Montana "Goceano"
Schema Flumineddu (S'Allusia) – [OR] 1° Lotto invaso	1.670.000,00	Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
TOTALE	3.410.000,00	

Atteso che il Consorzio di bonifica della Gallura ha comunicato, con nota prot. n. 2943 del 30 maggio 2006 di aver affidato la redazione dello studio di fattibilità dello Schema San Simone — I Lotto invaso, per l'importo complessivo di € 75.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali per un complessivo fabbisogno finanziario di € 91.500,00;

Atteso che la VII Comunità Montana «Goceano», con nota prot. n. 421 del 10 maggio 2006 ha comunicato l'intendimento di non procedere alla redazione dello studio di fattibilità della «Diga Sa Contra Ruja» ed ha proposto in alternativa la realizzazione di un invaso collinare in territorio di Benettutti a servizio delle aziende agricole del territorio medesimo;

Atteso che il Consorzio di bonifica del Nord Sardegna, con nota prot. n. 1683 del 24 aprile 2006 ha comunicato l'intendimento di procedere alla realizzazione dello studio di fattibilità della diga di «Buttule e Calambru» avvalendosi, sulla base degli esiti delle interlocuzioni con l'Ufficio del commissario governativo, della società Sogesid Spa, incaricata delle attività volte all'implementazione del «Piano stralcio di bacino regionale per l'utilizzo delle risorse idriche» fra le quali rientrano gli studi di fattibilità degli interventi individuati dal Piano stesso;

Atteso che, con riferimento allo studio di fattibilità «Schema Flumineddu (S'Allusia) — [OR] 1° Lotto invaso» affidato al Consorzio di bonifica dell'Oristanese, l'assessore dei lavori pubblici, con nota prot. n. 533/GAB del 7 marzo 2006 ha comunicato che il DPEF nazionale 2006-2009 — allegato infrastrutture — ha aggiornato il Programma di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale ricomprendendo lo «Schema idrico del Flumineddu per l'alimentazione irrigua della Marmilla» in adesione alla proposta regionale approvata con delibera della giunta regionale n. 30/3 del 20 luglio 2004, che ha altresì previsto l'avvio di un processo di consultazione pubblica, a conclusione del quale, si è pervenuti alla sottoscrizione di apposito «protocollo di intesa» con le amministrazioni interessate alla realizzazione di detto schema idrico;

Atteso che con la medesima nota prot. n. 533/GAB del 7 marzo 2006, l'assessore dei lavori pubblici ha comunicato che la giunta regionale con deliberazione n. 50/4 del 25 ottobre 2005 ha disposto la presentazione al CIPE, secondo le procedure della «legge obiettivo», della richiesta di finanziamento di un primo intervento, che prevede l'utilizzazione delle risorse del Flumineddu, trasferibili mediante l'esistente collegamento Tirso-Flumendosa ed ha inoltre dato mandato agli assessorati dei lavori pubblici e dell'agricoltura per l'attivazione delle procedure del «protocollo d'intesa»;

Atteso che, con riferimento a tale incarico, l'assessore dei lavori pubblici ha formulato una proposta di revisione dell'ordinanza n. 391/04 che disponga:

il riconoscimento al consorzio di bonifica dell'Oristanese dei costi sostenuti per la redazione della prima parte dello studio di fattibilità, redatto in attuazione dell'ordinanza n. 391/2004, relativo all'esame della sostenibilità finanziaria e delle alternative progettuali dello schema originario, quantificato in € 105.629,00 (€ 128.289,90 compresa IVA e oneri previdenziali come da comunicazione prot. 4236 del 5 maggio 2006 del Consorzio di bonifica dell'Oristanese);

la prosecuzione delle attività di studi, indagini e progettazione dell'intero schema e delle opere di prima fase, come sopra riportato, da parte degli assessorati dei lavori pubblici e dell'agricoltura, che si avvarranno della collaborazione del Consorzio di bonifica dell'Oristanese, del Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale, dell'E.A.F. e dell'E.R.S.A.T., con l'utilizzo della parte restante dell'originario finanziamento attribuito con la richiamata ordinanza n. 391/04 per il solo studio di fattibilità della diga di S'Allusia.

l'attivazione di detti adempimenti da parte dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, previa variazione del bilancio regionale ai sensi della legge regionale n. 7/2004, art. 10;

la copertura delle eventuali maggiori esigenze finanziarie derivanti dall'attivazione degli adempimenti di cui sopra attraverso l'eventuale rimodulazione dei finanziamenti disposti per la redazione dei restanti studi di fattibilità individuati nella medesima ordinanza 391/04 (schemi Buttule-Calambru, San Simone, Sa Contra Ruja);

Considerato che con nota prot. n. 17220 del 2 agosto 2006 l'assessorato dei lavori pubblici ha verificato il fabbisogno finanziario — documentato dai singoli soggetti indicati nel programma di attività riportato nel predetto «protocollo d'intesa», ovvero l'E.A.F., l'E.R.S.A.T., il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale ed il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese in complessivi € 3.190.210,00, definendo le priorità ed ammissibilità delle singole proposte come segue:

1. Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale: Progettazione definitiva del 1° lotto dell'adduzione ed attrezzamento irriguo dello «Schema idrico Flumineddu per l'alimentazione irrigua della Marmilla, mediante il collegamento Tirso-Flumineddu e relativo riordino fondiario» € 348.000,00;

2. E.R.S.AT - Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura: Aggiornamento degli studi agronomici, attività di verifica delle esigenze dei soggetti imprenditoriali interessati alla trasformazione irrigua della Marmilla e delle aree contermini del Mandrolisai e del Sarcidano (con esclusione del costo ordinario del personale) € 137.000,00;

3. E.A.F Ente autonomo del Flumendosa: Indagini e studi diga S'Allusia e opere intero schema, aggiornamento del progetto preliminare delle opere dello schema e individuazione delle opere e misure di compensazione e studio di impatto ambientale sia dell'intero schema sia della dorsale 1° lotto dell'adduzione (inclusa la V.I.A. del 1° lotto della dorsale, con esclusione dei costi relativi alla progettazione definitiva del 1° lotto della dorsale Sud e di parte delle spese generali e costi vari) € 2.705.210,00;

4. Consorzio di bonifica dell'Oristanese: Riconoscimento dei costi sostenuti per la redazione della prima parte dello studio di fattibilità, redatto in attuazione dell'ordinanza n. 391/04, relativo all'esame della sostenibilità finanziaria e delle alternative progettuali dello schema originario € 128.289,90;

Ritenuto di dover provvedere alla rimodulazione dell'ordinanza n. 391/04, conformemente alla suesposta proposta formulata dall'assessore dei lavori pubblici, al fine di consentire prioritariamente l'avvio delle attività volte alla realizzazione dello «Schema idrico del Flumineddu per l'alimentazione irrigua della Marmilla» secondo le indicazioni programmatiche formulate dalla giunta regionale con le deliberazioni sopra citate, incaricando altresì l'assessorato dell'attuazione e del coordinamento di tali attività, in ordinario, ai sensi della vigente normativa regionale, come già previsto per gli interventi ricompresi nella prima fase di completamento di cui all'ordinanza n. 427/05;

Ritenuto inoltre di dover prendere atto, in tale rimodulazione:

delle spese già sostenute per le attività di progettazione dello «Schema idrico Flumineddu 1° lotto» da parte del Consorzio di bonifica dell'Oristanese;

delle spese da sostenere per lo studio di fattibilità dello «Schema S. Simone - 1° lotto invaso», da parte del Consorzio di bonifica della Gallura in quanto le successive fasi (studi, indagini, progettazioni), potranno trovare copertura finanziaria in seguito al completamento degli studi di programmazione settoriale;

della non attualità delle spese commissariali previste per i restanti schemi idrici «Diga Sa Contra Ruja» e «Diga Buttule Calambru» in quanto:

rinviata a successiva programmazione infrastrutturale ordinaria l'esame della richiesta di finanziamento del lago collinare formulata dalla VII Comunità Montana Goceano, in luogo dello studio di fattibilità della diga;

in corso di redazione da parte della società Sogesid Spa, nell'ambito della convenzione per la realizzazione del Piano stralcio di bacino regionale, lo studio di fattibilità della diga «Buttule e Calambru»;

Atteso che si rende necessario, a tale scopo, che l'assessorato regionale della programmazione provveda, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2004, all'istituzione di specifica unità previsionale di base, U.P.B., nello stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale dei lavori pubblici ed all'istituzione di specifica U.P.B. nello stato di previsione delle entrate ai fini del successivo riversamento dei fondi commissariali nel bilancio regionale, che verrà disposto dall'Ufficio del commissario;

Ordina:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, gli interventi ricompresi nell'ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002 «Area di Intervento 2: Completamento opere idriche di primaria importanza, invasi artificiali e avvio procedure progettuali e di valutazione tecnico-economica-ambientale di nuove dighe in base alle norme vigenti» e contraddistinti con i numeri 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, affidati agli enti attuatori con ordinanza n. 391/04, sono rimodulati come segue:

Denominazione Serbatoio Artificiale	Finanziamento commissariale	Ente attuatore studio di fattibilità
Schema San Simone – I° Lotto invaso	91.500,00	Consorzio di Bonifica della Gallura
Schema Flumineddu (S'Allusia) – [OR] 1° Lotto invaso	128.290,00	Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
Schema Idrico del Flumineddu per l'alimentazione irrigua della Marmilla	3.190.210,00	Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici
Schema idrico Buttule Calambru	-	Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna
TOTALE	**3.410.000,00**	

2. È disposto il passaggio alla gestione ordinaria, a carico dell'assessorato dei lavori pubblici della regione autonoma della Sardegna, dell'intervento «Schema San Simone — 1° Lotto invaso», affidato al Consorzio di bonifica della Gallura con ordinanza n. 391/04. In modifica di quanto previsto con ordinanza n. 391/04, le erogazioni del finanziamento assegnato, come rimodulato dalla presente ordinanza, verranno disposte dall'assessorato dei lavori pubblici della regione autonoma della Sardegna, secondo la normativa regionale vigente in materia di opere pubbliche, a valere sulle risorse finanziarie commissariali che verranno messe all'uopo a disposizione sul bilancio regionale. Le spese relative alle fasi successive potranno trovare copertura finanziaria in seguito al completamento degli studi di programmazione settoriale.

3. È confermato l'affidamento disposto, con ordinanza n. 391/04, a favore del Consorzio di bonifica del Nord Sardegna, per la realizzazione dello studio di fattibilità della Schema idrico Buttule Calambru che, per tale finalità, si avvarrà della società Sogesid Spa, incaricata di svolgere detto studio nell'ambito delle attività previste dalla convenzione stipulata con il commissario governativo per l'implementazione del «Piano stralcio di bacino regionale per l'utilizzo delle risorse idriche».

4. È revocato l'affidamento disposto, con ordinanza n. 391/04, a favore della VII Comunità Montana Goceano per la realizzazione dello studio di fattibilità della «Diga Sa Contra Ruja». Il finanziamento richiesto dalla VII Comunità Montana Goceano per la realizzazione di un invaso collinare in territorio di Benettutti, a servizio delle aziende agricole del territorio, verrà esaminato in sede di successiva programmazione infrastrutturale ordinaria.

5. L'intervento «Schema idrico del Flumineddu per l'alimentazione irrigua della Marmilla» nonché l'erogazione a favore del Consorzio di bonifica dell'Oristanese dei costi sostenuti per le attività progettuali svolte nel-

l'ambito dell'affidamento disposto con ordinanza n. 391/04 riferito a «Schema Flumineddu (S'Allusia) [OR] 1° Lotto invaso» sono attuati in ordinario dall'Assessorato dei lavori pubblici della regione autonoma della Sardegna in conformità alle indicazioni programmatiche formulate dalla giunta regionale con la deliberazione n. 50/4 del 25 ottobre 2005 citata in premessa, secondo la normativa regionale vigente in materia di opere pubbliche, che provvederà altresì direttamente all'adozione dei provvedimenti di spesa a valere sulle risorse finanziarie che verranno messe all'uopo a disposizione sul bilancio regionale.

6. Per le finalità di cui al presente articolo l'assessorato regionale della programmazione bilancio e assetto del territorio provvederà, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 11 maggio 2004, n. 7, alle conseguenti variazioni di bilancio consistenti nell'istituzione di specifica unità previsionale di base, nello stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale dei lavori pubblici con la dotazione finanziaria di € 3.410.000,00 milioni e provvederà altresì all'istituzione di specifica unità previsionale di base nello stato di previsione delle entrate, con previsione di entrata di pari importo proveniente dalla gestione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, che ai sensi della presente ordinanza, provvederà allo stanziamento sulla contabilità speciale di tesoreria n. 1690 dei fondi sopra indicati per il loro successivo trasferimento alla regione.

7. Il predetto stanziamento è mantenuto nel bilancio della regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 62 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11, sino alla completa realizzazione degli interventi.

8. I riversamenti da parte della gestione commissariale sulla predetta U.P.B. di entrata del bilancio regionale, saranno disposti dall'ufficio del Commissario su richiesta dell'assessorato dei lavori pubblici, nella misura delle spese sostenute sulla corrispondente U.P.B di spesa, previa certificazione dell'assessorato medesimo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 11 ottobre 2006

Il Commissario governativo: SORU

AVVERTENZA

Le schede richiamate all'art. 1 sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna e sul sito www.regione.sardegna.it/regione/presidenza/

06A09761

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione di modifiche allo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica - ENPAPI.

Con decreto interministeriale in data 11 ottobre 2006, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le modifiche allo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica - ENPAPI nel testo di cui al rogito del dott. Mario Liguori, notaio in Roma, in data 18 novembre 2005 (rep. n. 143338; racc. n. 29461).

06A09758

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 8/2006, adottata in data 24 maggio 2006 dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0005681/GEO-L-65 del 9 ottobre 2006 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 8/2006 adottata dal comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 24 maggio 2006, concernente modifiche ed integrazioni al regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed al regolamento sulla contribuzione.

06A09785

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 230, adottata in data 25 maggio 2006 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.

Con ministeriale n. 24/IX/0005706/AVV-L-70 del 9 ottobre 2006 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 230 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 25 maggio 2006, concernente la rivalutazione dei redditi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 576/1980.

06A09786

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 111 adottata in data 31 maggio 2006 dall'Onaosi

Con ministeriale n. 24/0005715/OSI-L-33 del 9 ottobre 2006 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 111 adottata dalla giunta esecutiva dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (Onaosi) in data 31 maggio 2006, concernente la fissazione del numero massimo di borse di studio erogabili nell'anno accademico 2006/2007 per il finanziamento di posti aggiuntivi nelle scuole di specializzazione.

06A09787

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carvedilolo Boniscontro e Gazzone».

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1113 del 16 ottobre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l. (codice fiscale n. 08205300588) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 Milano.

Medicinale: CARVEDILOLO BONISCONTRO E GAZZONE.

Confezioni:

A.I.C. n. 036548016 - «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili;

A.I.C. n. 036548028 - «25 mg compresse» 30 compresse divisibili,

è ora trasferita alla società: Laboratori Alter S.r.l. (codice fiscale n. 04483510964) con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi, 7 - 20144 Milano, con conseguente variazione della denominazione del medicinale in: CARVEDILOLO ALTER.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09773

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Urokinasi»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1114 del 16 ottobre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società PH&T S.p.a. (codice fiscale n. 09138720157) con sede legale e domicilio fiscale in via Ludovico Ariosto, 34 - 20145 Milano.

Medicinale: UROKINASI.

Confezioni:

A.I.C. n. 033556010 - «100.000 UI/2 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 033556022 - «500.000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente (sospesa);

A.I.C. n. 033556034 - «1.000.000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente,

è ora trasferita alla società: Mayne Pharma (Italia) S.p.a. (codice fiscale n. 07129970633) con sede legale e domicilio fiscale in via Orazio, 20/22 - 80122 Napoli.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09774

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sertralina Ipso-Pharma».

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1115 del 16 ottobre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ipso-Pharma S.r.l. (codice fiscale n. 01256840768) con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza).

Medicinale: SERTRALINA IPSO-PHARMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 036806014 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 036806026 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse,

è ora trasferita alla società: Almus S.r.l. (codice fiscale n. 01575150998) con sede legale e domicilio fiscale in via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova, con variazione della denominazione del medicinale in SERTRALINA ALMUS.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09775

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acido Tranexamico Ipso-Pharma».

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1116 del 16 ottobre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ipso Pharma S.r.l. (codice fiscale n. 01256840768) con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco n. 6 - 85033 Episcopia (Potenza).

Medicinale: ACIDO TRANEXAMICO IPSO-PHARMA.

Confezione A.I.C. n. 036834012 - «500 mg soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso, per uso orale o locale» 5 fiale da 5 ml,

è ora trasferita alla società: Almus S.r.l. (codice fiscale 01575150998) con sede legale e domicilio fiscale in via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova, con conseguente variazione della denominazione del medicinale in ACIDO TRANEXAMICO ALMUS.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09797

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acido Tranexamico FG».

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1117 del 16 ottobre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato mecinale fino ad ora registrato a nome della società FG S.r.l. (codice fiscale n. 01444240764) con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco n. 6 - 85033 Episcopia (Potenza).

Medicinale: ACIDO TRANEXAMICO FG.

Confezione n. A.I.C. n. 036835015 - «500 mg soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso, per uso orale o locale» 5 fiale da 5 ml,

è ora trasferita alla società: Doc Generici S.r.l. (codice fiscale n. 11845960159) con sede legale e domicilio fiscale in via Manuzio n. 7 - 20124 Milano, con contestuale variazione della denominazione del medicinale in ACIDO TRANEXAMICO DOC GENERICI.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09796

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lacitriol»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1118 del 16 ottobre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. (codice fiscale n. 00071020085) con sede legale e domicilio fiscale in Strada Solaro, 75/77 - 18038 Villa Sayonara - Sanremo - (Imperia).

Medicinale: LACITRIOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 035237015 - «0,25 microgrammi capsule molli» 30 capsule;

A.I.C. n. 035237027 - «0,50 microgrammi capsule molli» 30 capsule,

è ora trasferita alla società: Doc Generici S.r.l. (codice fiscale n. 11845960159) con sede legale e domicilio fiscale in via Manuzio n. 7 - 20124 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09795

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tazocin»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1119 del 18 ottobre 2006

Medicinale: TAZOCIN.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Nettunense n. 90, cap. 04011 Aprilia (Latina), codice fiscale n. 00130300874.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica degli eccipienti del flaconcino di polvere:

per la confezione 2 g + 250 mg/4 ml la composizione varia:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: azoto q.b. al riempimento

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: acido citrico monoidrato 78.75 mg; disodio edetato diidrato 0,5 mg; azoto q.b. al riempimento;

per la confezione 4 g + 500 mg ml la composizione varia:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: azoto q.b. al riempimento

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: acido citrico monoidrato 157,5 mg; disodio edetato diidrato 1 mg; azoto q.b. al riempimento relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028249023 - «2 g + 250 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 028249035 - «4 g + 500 mg polvere soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09794

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Muscoril»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1120 del 18 ottobre 2006

Medicinale: MUSCORIL.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B - 20158 Milano, codice fiscale n. 00832400154.

Variazione A.I.C.: modifica minore della produzione del prodotto finito. Aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa alla sostituzione dell'officina SKB S.p.a. sita in via Tiburtina km 1040 - Roma con l'officina Gruppo Lepetit S.r.l sita in località Valcanello - Anagni (Frosinone), per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio del lotto relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 015896018 - «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09793

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Magnevist»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1121 del 18 ottobre 2006

Medicinale: MAGNEVIST.

Titolare A.I.C.: Schering A.G. con sede legale e domicilio in Mullerstrasse, 178, 13342 - Berlino (Germania).

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione - Modifica del processo di produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica relativa alla sostituzione dell'officina:

Schering AG sita in Max-Dohrn-Strasse 8-10 - D - 10589 Berlino (Germania) (Charlottenburg Plant);

con l'officina:

Schering AG sita in Muellerstrasse 170-178 - D - 13353 Berlino (Germania) (Supply Center Berlin),

per le fasi di riempimento delle siringhe preriempite (confezionamento primario) e loro sterilizzazione finale relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027074057 - «469 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa preriempita 10 ml;

A.I.C. n. 027074069 - «469 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa preriempita 15 ml;

A.I.C. n. 027074071 - «469 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa preriempita 20 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09792

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Depalgos»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1126 del 18 ottobre 2006

Medicinale: DEPALGOS.

Titolare A.I.C.: L. Molteni e C. dei F.lli Alitti Società dl Esercizio S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Strada Statale 67 - Tosco Romagnola - 50018 Frazione Granatieri - Scandicci (Firenze) Italia, codice fiscale n. 01286700481.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: si autorizza la «modifica delle indicazioni terapeutiche» le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

trattamento del dolore di origine degenerativa da moderato a grave in corso di malattie muscolo-osteoarticolari non controllato dai FANS/Paracetamolo utilizzati da soli;

trattamento del dolore di origine oncologica da moderato a grave,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035313016 - «5 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

A.I.C. n. 035313028 - «5 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 035313030 - «5 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 56 compresse;

A.I.C. n. 035313042 - «10 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

A.I.C. n. 035313055 - «10 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 035313067 - «10 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 56 compresse;

A.I.C. n. 035313079 - «20 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

A.I.C. n. 035313081 - «20 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 035313093 - «20 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 56 compresse.

Altre condizioni: prezzo invariato rispetto all'attuale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09791

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Novantrone»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1127 del 18 ottobre 2006

Medicinale: NOVANTRONE.

Titolare A.I.C.: Cyanamid of Great Britain Ltd, con sede legale e domicilio in 154 Fareham Road - Gosport - Hampshire (Gran Bretagna).

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 026126019 - «10 mg/5 ml soluzione per infusione» flaconcino 5 ml;

varia in:

A.I.C. n. 026126019 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 5 ml;

A.I.C. n. 026126021 - «20 mg/10 ml soluzione per infusione» flaconcino 10 ml;

varia in:

A.I.C. n. 026126021 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09790

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tazocin»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1130 del 18 ottobre 2006

Medicinale: TAZOCIN.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Nettunense n. 90 - 04011 Aprilia (Latina), codice fiscale n. 00130300874.

Variazione A.I.C.: modifica delle condizioni di conservazione del principio attivo - Riduzione del periodo di validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica del periodo di validità e delle condizioni di conservazione del principio attivo: piperacillina:

da: 60 mesi - temperatura ambiente

a: 24 mesi - 8 °C ± 2 °C

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028249011 - «1 g + 125 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028249023 - «2 g + 250 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 028249035 - «4 g + 500 mg polvere soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione: «1 g + 125 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 2 ml (A.I.C. n. 028249011), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

06A09789

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tazobac»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1132 del 18 ottobre 2006

Medicinale: TAZOBAC.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Nettunense n. 90 - 04011 Aprilia (Latina), codice fiscale n. 00130300874.

Variazione A.I.C.: modifica delle condizioni di conservazione del principio attivo - Riduzione del periodo di validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica del periodo di validità e delle condizioni di conservazione del principio attivo: piperacillina:

da: 60 mesi - temperatura ambiente

a: 24 mesi - 8 °C ± 2 °C

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028512010 - «1 g/2 ml + 0,125 g/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028512022 - «2 g/4 ml + 0,250 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 4 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione: «1 g/2 ml + 0,125 g/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml (A.I.C. n. 028512010), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

06A09788

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 30 agosto 2006 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Concessione dei trattamenti di CIGS e mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei dipendenti della società del settore saccarifero. (Decreto n. 39218)». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 dell'11 ottobre 2006).

Nelle premesse del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 dell'11 ottobre 2006, alla pag. 12, prima colonna, primo rigo, dove è scritto: «... professionali *ANE,* CNB, ABI, ABM, ...», leggasi: «... professionali *ANB,* CNB, ABI, ABM, ...».

06A09776

Comunicato relativo al decreto 25 settembre 2006 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente: «Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato "CSQA - Certificazioni S.r.l.", ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Mela Val di Non".». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 dell'11 ottobre 2006).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 dell'11 ottobre 2006, sia nel titolo, riportato nel sommario ed alla pag. 15, sia nel testo del decreto, ovunque ricorrano le parole: *«indicazione geografica»,* leggasi: *«denominazione di origine».*

06A09777

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-257) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 1 1 0 4 *

€ 1,00